

TESTO ADOTTATO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI METROPOLITANE IN MATERIA DI OLI MINERALI E GPL

Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni metropolitane in materia di deposito di oli minerali, in relazione a quanto previsto dall'art.1, commi 55-57, Legge del 23 agosto 2004, n.239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", e dall'art.53, comma 1, lett. c), Legge Regionale del 26 aprile 2000, n.44 e s.m.i., recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"¹, nonché in materia di installazione di impianti e di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 22 febbraio 2006, n.128 recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n.239", secondo i principi di economicità, efficacia, trasparenza e semplificazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i.

2. Le disposizioni regolamentari si applicano agli stabilimenti di stoccaggio e, all'interno di essi, ai depositi di oli minerali, nonché agli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti.

Art.2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:

- a. "*impianto di GPL*": l'impianto di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti così come definito dall'articolo 2 del D.Lgs. n.128/2006;
- b. "*stabilimento*": lo stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali di cui all'art.1, comma 56, della Legge n.239/2004;
- b.1 "*deposito*": l'insieme delle strutture e degli impianti, all'interno dello stabilimento, destinati allo stoccaggio di oli minerali;

¹In particolare, ai sensi del comma 57 citato, "le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo"; per effetto, poi, dell'art.53, comma 1, lett. c), della L.R. n.44/2000, come modificato dall'Art.19 della L.R. n.28/2008, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative al "rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n.239)". La legge 7 luglio 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", come modificata dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L n. 90/2014, nel riformare le funzioni delle Province e nell'istituire le Città metropolitane, ha poi specificato, all'articolo 1, comma 50, che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge n. 131/2003. Con la legge regionale n. 23/2015, agli articoli 5 e 8, la Regione Piemonte, in attuazione della legge n. 56/2014, ha infine confermato la competenza della Città Metropolitana di Torino in materia di oli minerali.

c. *“Città metropolitana”*: la Struttura della Città metropolitana di Torino competente alla conduzione del procedimento e al rilascio del relativo provvedimento amministrativo;

d. *“titolare”*: la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento, il deposito o l’impianto di GPL e che è destinataria degli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia di oli minerali e di vendita di GPL, nel rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti autorizzativi; ove tale figura non coincida con il proprietario degli impianti, il conduttore dei medesimi risponde integralmente e direttamente alla Città metropolitana di ogni onere e adempimento spettanti al titolare, non rilevando, ai fini delle responsabilità a questi attribuite dalle leggi e dalle presenti disposizioni, eventuali diverse pattuizioni contratte con il proprietario in ordine allo stato degli impianti e al loro esercizio;

e. *“attività di categoria A”*: il deposito di oli minerali o l’impianto di GPL finalizzati alla distribuzione o alla commercializzazione diretta, alla produzione e all’immissione nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, alla produzione e all’immissione in reti di teleriscaldamento di energia termica e a ogni altra attività che assuma rilevanza d’interesse pubblico in ordine all’ampiezza del bacino di utenza servito, alla disponibilità di servizi analoghi o ai ridotti tempi di attivabilità di servizi surrogatori nel bacino di riferimento; è altresì *“attività di categoria A”* la distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, di cui al successivo Art.10. Sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

f. *“attività di categoria B”*: il deposito e l’impiego di oli minerali o GPL a fini tecnologici, o quale materia prima all’interno di cicli produttivi, per la produzione di energia o per il riscaldamento di ambienti civili e industriali per usi privati, nonché qualunque altro impiego finale di oli minerali che non assuma rilevanza d’interesse pubblico ai sensi del precedente punto; sono escluse le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui alla successiva lettera g.;

g. *“infrastrutture e insediamenti strategici”*: le infrastrutture e gli insediamenti individuati all’art.57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni nella Legge n.35/2012, e di seguito elencati:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall’articolo 52 del Codice della navigazione;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, a esclusione del GPL, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- e) i depositi di stoccaggio di GPL di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
- f) gli oleodotti di cui all’articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004 n.239.

Ai sensi dell’art.57, comma 2, del medesimo decreto legge, per le infrastrutture e gli insediamenti strategici elencati alla presente lett. g), le autorizzazioni previste dall’art.1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004 n.239 sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei depositi, d’intesa con le Regioni interessate.

2. Per la nozione di *“oli minerali”* e di quant’altro non specificato al primo comma, si rinvia alle definizioni contenute nelle norme statali e regionali vigenti.

Art.3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni

1. La Città metropolitana svolge, anche in forma decentrata, le funzioni di cui al presente Regolamento per favorire e semplificare il rapporto con i cittadini.
2. L'esercizio delle funzioni metropolitane in materia di procedimenti amministrativi relativi al deposito di oli minerali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, relativamente alle sole attività di categoria B, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, ex art. 30, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. La convenzione stabilisce, secondo le indicazioni dettate dall'organo consiliare nella convenzione-quadro di cui al comma 5, le eventuali risorse da riconoscere al Comune.
3. Le convenzioni disciplinano le competenze delegate ai Comuni in ragione del tipo di adesione concordata, dei benefici ricavabili dai cittadini e della rispondenza a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
4. In particolare, le convenzioni prevedono, a carico dei Comuni, il rispetto della normativa statale e regionale vigente, compresi eventuali atti di indirizzo emanati dalla Regione.
5. Il Consiglio metropolitano approva le convenzioni quadro per fasce di Comuni in relazione alla quantità e alla qualità delle funzioni delegate. Sulla base delle convenzioni quadro, il Sindaco metropolitano approva le singole convenzioni, che hanno durata triennale, tacitamente rinnovabile, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione. Nel caso di mancato rinnovo della convenzione, il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza, trasmette alla Città metropolitana tutti i dati raccolti relativamente alle attività svolte in regime di convenzione.
6. Per la definizione di eventuali controversie, una commissione paritetica è nominata in accordo tra le parti.
7. La Città metropolitana mantiene competenza esclusiva in relazione alle attività di categoria A.

Art.4 - Procedimenti a provvedimento espresso e comunicazioni

1. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.6, le attività di categoria A così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi a uso non commerciale e maggiore di 10mc per i depositi esclusivamente commerciali;
 - b. l'installazione e l'esercizio degli impianti di GPL, i depositi di GPL in bombole², nonché i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, aventi capacità complessiva superiore a 26mc³;
 - c. la variazione, in aumento, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
2. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.7, le attività di categoria B così individuate:
 - a. l'installazione e l'esercizio di nuovi depositi aventi capacità geometrica di stoccaggio maggiore di 25mc per i depositi a uso non commerciale;
 - b. l'installazione e l'esercizio di depositi di GPL destinati a uso non commerciale, aventi capacità complessiva superiore a 26mc⁴;

² Quanto alla materia degli impianti GPL e dei depositi GPL in bombole, ai sensi dell'art.4, e dell'art.6, comma 4, D.Lgs. n.128/2006, i medesimi possono essere oggetto di autorizzazione solo se possiedono, rispettivamente, capacità non inferiore a 100mc in serbatoi fissi, e capacità di accumulo superiore a kg.1000 di prodotto.

³ Per tale esenzione, cfr. art.6, comma 1, D.Lgs. n.128/2006.

3. Sono oggetto di procedimento a provvedimento espresso, attraverso il rilascio di autorizzazione, secondo le regole descritte all'art.8, le attività di categoria A o B così individuate:

- a. la dismissione dei depositi di categoria A o B;
- b. la variazione, in diminuzione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali dei depositi di categoria A.

4. Fermi gli obblighi in materia fiscale, urbanistica e di prevenzione incendi, nonché la competenza statale su infrastrutture e insediamenti strategici, sono oggetto di comunicazione alla Città metropolitana, secondo le regole descritte all'art.9:

- a. la variazione, pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, nei depositi di categoria B.
- b. la variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- c. la variazione di destinazione d'uso dei serbatoi;
- d. le altre modificazioni che interessino la costituzione del deposito, la distribuzione e la movimentazione degli oli minerali, le caratteristiche chimiche e fisiche degli oli depositati e la relativa classificazione ai sensi della normativa sull'etichettatura delle sostanze pericolose o della normativa in materia fiscale.

Art.5 Proposizione dell'istanza

1. Il titolare presenta alla Città metropolitana l'istanza di autorizzazione corredata della documentazione definita attraverso il provvedimento di cui al comma 2. Nell'istanza, contenente, ove pertinente, i requisiti di cui all'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.128/2006⁵), il titolare attesta:

- a. di aver presentato domanda di esame progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa di prevenzione incendi;
- b. di aver presentato istanza per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, eventualmente previsti dalla normativa vigente.

2. Le istanze relative a nuovi depositi, a variazioni in aumento pari o superiore al 30% della capacità complessiva autorizzata, nonché gli aggiornamenti periodici di cui all'art. 13 comma 2 del presente Regolamento, contengono la verifica di assoggettabilità dello stabilimento o impianto al D.Lgs. n.105/2015 ovvero alle categorie di cui all'articolo 19 della Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento.

3. Il Dirigente della Struttura competente, tenuto conto dei necessari raccordi tra le altre diverse competenze che intervengono sulla materia, provvede con propria determinazione a definire il contenuto dei documenti che devono essere prodotti unitamente all'istanza quale parte integrante della medesima. Con il medesimo provvedimento è

⁴ Per tale esenzione, cfr. art.6, comma 1, D.Lgs. n.128/2006.

⁵ V. nota n.2. Ai sensi dell'art.3 citato, le domande di autorizzazione contengono, in particolare: a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi primo e secondo, del codice civile; b) l'ubicazione delle opere e il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale s'intendono realizzare le opere stesse; c) la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare; d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza e in perfetto stato di conservazione il deposito. È cura della Struttura metropolitana competente provvedere ad adottare la modulistica necessaria contenente il rinvio ai requisiti richiesti per legge, secondo quanto previsto nel comma 2.

altresì adottata la modulistica relativa ai diversi procedimenti, alla quale viene data ampia diffusione anche attraverso la pubblicazione sul Sito Internet della Città metropolitana.

4. Fermi restando i contenuti previsti per legge in materia di stoccaggio di oli minerali e in materia di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, nonché le dichiarazioni relative alle caratteristiche del servizio erogato e alla coerenza con il quadro programmatico energetico, la documentazione di cui al comma 1 garantisce un adeguato livello di rappresentazione degli elementi territoriali e ambientali presenti nell'intorno dell'impianto di lavorazione o di stoccaggio, nonché delle misure individuate al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone.

5. Nel caso di dismissione degli impianti o di parti di essi, connessi ad attività di categoria A, la documentazione di cui al comma 1 deve inoltre riportare la valutazione dell'impatto eventualmente risentito dall'utenza e delle azioni necessarie a garantire la resa in pristino delle aree.

Art.6 - Regole del procedimento per le attività di categoria A

1. La Città metropolitana, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 5, comunica l'avvio del procedimento, oltre che all'interessato, all'Ufficio delle Dogane, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comune e, limitatamente al caso dei depositi a uso commerciale, alla Camera di Commercio, trasmettendo copia dell'istanza.

2. In particolare la Città metropolitana acquisisce la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa la conformità del progetto alla normativa antincendio, quale condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.

3. La Città metropolitana acquisisce dal Comune l'attestazione circa la conformità urbanistica del progetto presentato, dall'Ufficio delle Dogane indicazioni in ordine agli elementi fiscali inerenti la qualità e la quantità delle sostanze depositate nonché, dalla Camera di Commercio, limitatamente al caso dei depositi a uso commerciale, le valutazioni in ordine agli aspetti di competenza.

4. Nel caso di mancato ricevimento, entro sessanta giorni dalla richiesta, delle attestazioni e delle valutazioni di cui al comma precedente, la Città metropolitana indice una conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14, secondo comma, della Legge n.241/1990. La conferenza di servizi è altresì indetta qualora il progetto presentato con l'istanza evidenzii elementi di pressione ambientali e territoriali particolarmente rilevanti.

5. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di sessanta giorni, fatte salve eventuali proroghe richieste dal proponente e accordate dalla Città metropolitana.

6. La Città metropolitana, ove risulti necessario, si avvale del supporto delle altre Strutture metropolitane eventualmente coinvolte a vario titolo nel procedimento.

7. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 5 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 2 sia negativo, anche a seguito della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1

agosto 2011, n.151⁶, il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.

Art. 7 - Regole del procedimento per le attività di categoria B

1. La Città metropolitana acquisisce la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco circa la conformità del progetto alla normativa antincendio, quale condizione essenziale ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La Città metropolitana, verificata la rispondenza del progetto al quadro programmatico energetico e ambientale, conclude il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi la sospensione di cui al comma 3 e i casi di connessione con altri procedimenti di cui all'art.11. Nel caso in cui l'esito circa il progetto di cui al comma 1 sia negativo, anche a seguito della valutazione di cui all'art.3, comma 3, del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 il procedimento è concluso con il diniego dell'autorizzazione.
3. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di quarantacinque giorni, fatte salve eventuali proroghe richieste dal proponente e accordate dalla Città metropolitana.

Art.8 - Regole speciali del procedimento per dismissione o riduzione dei depositi e silenzio assenso

1. La Città metropolitana, fermi i requisiti richiesti in base alla normativa vigente in materia di deposito di oli minerali, accertato che il progetto presentato preveda l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dal deposito, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi, procede entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, per i depositi di categoria A, ovvero entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, per i depositi di categoria B, fatta salva la sospensione di cui ai commi 2 o 3. Nel caso disciplinato dall'art. 4, comma 3, lettera b), decorso tale termine senza che la Città metropolitana abbia comunicato il diniego alla riduzione, il titolare, ai sensi dell'art.20 della Legge n.241/1990, può procedere all'intervento.
2. Qualora la cessazione dell'attività comporti gravi disequilibri nell'erogazione del servizio, la Città metropolitana autorizza la dismissione secondo un programma che garantisca la continuità del medesimo per il tempo necessario a favorire l'instaurarsi di meccanismi di compensazione.
3. Qualora si renda indispensabile acquisire ulteriore documentazione nel corso del procedimento, i termini dello stesso sono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta e, in ogni caso, una sola volta e per non più di trenta giorni, fatte salve eventuali proroghe richieste dal proponente e accordate dalla Città metropolitana.

Art.9 – Comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività

1. La comunicazione di cui all'art.4, comma 4 è accompagnata da una relazione recante elaborati grafici,

⁶ Si tratta del "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122", che, alla disposizione citata, afferma: "Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa".

planimetrici e costruttivi, con distinta evidenziazione dello stato di fatto, delle opere realizzate e di quelle demolite o altrimenti eliminate, le misure previste al fine di rendere minimi, per quanto tecnicamente possibile, i pericoli per l'ambiente e le persone e attestante la conformità dell'intervento con la normativa urbanistica, fiscale e di prevenzione incendi nonché, nei casi di variazione in riduzione, l'adozione di adeguate misure e procedure per la restituzione *in pristino* delle aree interessate dall'intervento, oltre che lo svuotamento e la bonifica dei serbatoi.

2. Nei casi di variazione, previsti all'art.4, comma 4, lettera a), il titolare presenta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/1990 e la relazione di cui al comma 1 è predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto a Ordine competente. Il titolare può dare avvio all'attività dalla data di presentazione della SCIA alla Città metropolitana.

3. Nei casi di variazione di cui all'art.4, comma 4, lettere b), c), d), la Città metropolitana procede alla presa d'atto della variazione, fatta salva un'eventuale richiesta di documentazione integrativa, nei soli casi in cui l'istanza non contenga gli elementi minimi essenziali e quelli di cui al comma 1, necessari alla presa d'atto.

Art.10 - Distribuzione di GPL attraverso bombole e attraverso serbatoi

1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs n.128/2006, i soggetti interessati comunicano alla Città metropolitana, quale Ente competente al rilascio delle autorizzazioni, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui alle disposizioni richiamate.

2. Sono soggetti a provvedimento espresso attraverso il rilascio di autorizzazione gli operatori⁽⁷⁾ che effettuano la rivendita di GPL per conto delle aziende distributrici; la domanda è corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributtrice, che dimostra l'appartenenza del richiedente all'organizzazione commerciale dell'azienda stessa.

Art.11 - Connessione con altri procedimenti

1. Nei casi in cui il progetto relativo agli interventi previsti nell'articolo 4, commi 1 e 2, sia sottoposto a valutazione d'impatto ambientale o alla fase di verifica ai sensi della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n.40, recante "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", il procedimento è concluso subordinatamente al giudizio positivo di compatibilità o all'esclusione dalla fase di verifica entro trenta giorni dai relativi provvedimenti.

2. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti nell'art.4, commi 1 e 2, riguardi opere o interventi che richiedano il rilascio del nulla osta di fattibilità di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n.105, recante "*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*" e s.m.i., il procedimento di autorizzazione all'installazione è concluso subordinatamente al rilascio del nulla osta di fattibilità entro trenta giorni dal medesimo e, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio, subordinatamente al rilascio del parere tecnico conclusivo entro quindici giorni dal medesimo.

3. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, commi 1 e 2, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*", l'autorizzazione all'esercizio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed è rilasciata entro

⁷ Si tratta degli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs. n.128/2006, e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse attraverso recipienti di proprietà di tali aziende.

trenta giorni dalla medesima.

4. Qualora il progetto relativo agli interventi previsti all'art.4, commi 1 e 2, sia riferito ad attività soggette alla normativa di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, con oggetto "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n.35.*", l'autorizzazione all'esercizio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ed è rilasciata entro trenta giorni dalla medesima.

5. E' fatto salvo il rispetto di ogni altra norma in materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza dei lavoratori.

Art.12 - Collaudo ed efficacia dei provvedimenti autorizzativi

1. L'efficacia dei provvedimenti autorizzativi, ai fini dell'esercizio dell'attività, è condizionata dall'esito positivo del collaudo dell'opera eseguito, a carico del titolare, da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine competente, recante l'attestazione del rispetto delle prescrizioni autorizzative, il certificato o la dichiarazione previsti dalle norme vigenti per gli aspetti di prevenzione incendi, nonché i titoli abilitativi fiscali ed edilizi.

Art.13 - Durata e contenuto dei provvedimenti autorizzativi

1. L'autorizzazione riguarda il complesso dei serbatoi e altri sistemi di contenimento e stoccaggio di oli minerali presenti nell'impianto di GPL o nel deposito e ha durata illimitata.

2. L'autorizzazione stabilisce le condizioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti o delle modificazioni e indica, a tale fine, il termine entro il quale dare inizio all'attività, nonché la documentazione tecnica e amministrativa da presentare prima dell'avvio della stessa: decorso tale termine senza che il titolare abbia comunicato la messa in esercizio dei nuovi impianti o delle modifiche, l'autorizzazione si considera decaduta. Al fine di garantire il monitoraggio e il controllo dell'attività, anche per gli aspetti di congruenza con lo stato dell'arte tecnico e normativo, l'autorizzazione indica altresì una periodicità di aggiornamento della documentazione tecnica e amministrativa presentata per l'esercizio degli impianti.

3. Il provvedimento di cui all'art.5 comma 2 del Regolamento può individuare casistiche nelle quali la dimensione e caratteristica dei serbatoi o dei locali di stoccaggio consentono la semplificazione della documentazione tecnica periodica prevista, per quanto concerne le prove o dichiarazioni di tenuta.

4. La Città metropolitana può modificare le prescrizioni dell'autorizzazione a seguito dell'evoluzione della normativa, degli indirizzi e degli strumenti di programmazione energetica, delle migliori tecniche disponibili, nonché della situazione ambientale. In particolare, la Città metropolitana modifica o integra la concessione o l'autorizzazione definitiva all'esercizio, rilasciate ai titolari dei depositi o degli impianti di GPL antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004 n.239.

Art. 14 - Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi

1. La comunicazione di trasferimento della titolarità del provvedimento autorizzativo ad altra persona o soggetto è trasmessa per iscritto, su carta intestata della Società subentrante, alla Città metropolitana e all'Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli. La comunicazione è effettuata dall'erede nel caso di successione entro il termine di sei mesi dall'apertura della medesima *ex art.456 del Codice civile*, o dall'avente causa entro il termine di trenta giorni dal trasferimento negli altri casi. La comunicazione di variazione è corredata dal relativo rogito notarile e dalla certificazione della Camera di Commercio o da idonea dichiarazione sostitutiva.

2. Nella comunicazione di cui al comma precedente si certifica la presenza in capo al titolare subentrante dei requisiti previsti per legge e dal presente Regolamento.

3. Fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l'efficacia della variazione di titolarità sono subordinate, ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n.178, comma 1077, al nulla osta ivi previsto, rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dalla legge vigente.

4. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo sono altresì segnalate entro il termine di cui al comma primo.

5. La Città metropolitana conclude il procedimento con atto espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, fatta salva un'eventuale sospensione dello stesso per richiesta di integrazioni che si rendano necessarie, e procede successivamente alla comunicazione dell'avvenuta variazione di titolarità del provvedimento autorizzativo all'Ufficio delle Dogane, al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art.15 - Attività di autotutela

1. In tutti i casi di verificata inottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, la Città metropolitana diffida il titolare ad adempiere nei tempi ritenuti tecnicamente necessari e, in ogni caso, entro un termine stabilito nell'atto di diffida.

2. Qualora il titolare non adempia nel termine di cui al primo comma, la Città metropolitana provvede, nei casi di particolare gravità, previo preavviso di trenta giorni (fatti salvi i casi di comprovata urgenza), alla sospensione del provvedimento sino alla rimozione delle carenze evidenziate. Al permanere delle condizioni di inottemperanza a seguito del provvedimento di diffida, la Città metropolitana dispone la revoca del provvedimento autorizzativo.

3. Fatta eccezione per i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la Città metropolitana, in caso di sopravvenuta revoca della licenza fiscale di esercizio o del provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178, comma 1078, prende atto della decadenza del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e ne dispone la revoca.

Art. 16 - Attività di vigilanza e di monitoraggio

1. Ai fini dell'attività di vigilanza in capo alla Città metropolitana ai sensi dell'art.79 della L.R. n.44/2000, questa esercita i necessari controlli sulle attività autorizzate e comunicate in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di conformità alla normativa di settore.

2. In particolare, quanto alla materia regolata dal già citato D.Lgs. n.128/2006, in tema di impianti GPL, la Città metropolitana, in qualità di ente competente, provvede all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute anche attraverso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nell'art.18 del predetto decreto.

3. La Struttura metropolitana competente al monitoraggio finanziario delle funzioni dell'Ente, in collaborazione con la Struttura competente nella funzione oggetto del presente Regolamento, procede al periodico controllo della gestione finanziaria per la verifica della sostenibilità della funzione medesima.

Art.17 - Comunicazione e diffusione dei dati

1. Nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal Decreto legislativo 101/2018, nonché della normativa in materia di tutela di brevetti e di segreto industriale, al fine di rendere noti agli utenti gli elenchi dei soggetti autorizzati allo stoccaggio di oli minerali, che svolgano funzioni di pubblico servizio in conformità alla normativa vigente, la Città metropolitana ha facoltà di comunicare o diffondere, anche tramite Internet, i dati relativi all'oggetto, alla localizzazione e alla titolarità delle attività svolte, desunti dai procedimenti di cui al presente regolamento, anche mediante pubblicazione su internet, riviste, opuscoli o stampa.

2. La Città metropolitana mette a disposizione degli interessati strumenti telematici ad accesso limitato ai fini della consultazione dello stato di avanzamento del procedimento.

Art. 18 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Torino.

2. L'Ente provvede a pubblicizzare il presente Regolamento, approvato dal Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera u) dello Statuto metropolitano, tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.